Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Sentenza n. 241 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera decisione del 10 novembre 2022, deposito del 1° dicembre 2022

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 4 del 2022

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO – INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI DEI PARLAMENTARI

oggetto del conflitto:

- deliberazione della Camera dei deputati del 24 marzo 2021

Parametro del conflitto:

- art. 68, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

accoglimento

Con ricorso n. 4 del 2021, il Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021, con cui la Camera dei deputati ha reputato che le dichiarazioni dall'allora deputato Stefano Esposito (contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012, sulla sua pagina Facebook) fossero espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e, come tali, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost.

Il conflitto è sorto nell'ambito del giudizio penale avviato nei confronti del citato ex deputato, imputato ai sensi degli artt. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), poiché autore dello scritto apparso sul sito internet www.facebook.com/stefanoesposito del 1° settembre 2012, in cui si offendeva la reputazione dei soggetti querelanti sulla base di affermazioni che, secondo l'Autorità giudiziaria, costituiscono dichiarazioni rese extra moenia non riconducibili alla funzione parlamentare espletata.

Ad avviso del Tribunale, infatti, gli interventi parlamentari antecedenti le dichiarazioni oggetto del giudizio penale, addotti dalla Giunta a sostegno dell'insindacabilità delle affermazioni riportate nel capo di imputazione – pur afferenti, come quest'ultime, alla tematica della realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione – non presentavano, tuttavia, quella «sostanziale corrispondenza» necessaria a far ritenere sussistente il nesso funzionale con quelle rese nell'esercizio delle relative funzioni.

La Corte ritiene il ricorso fondato.

Il giudice dei conflitti, in particolare, dopo aver rammentato che, secondo il proprio pacifico orientamento, per ravvisare un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare *extra moenia* e l'espletamento delle relative funzioni, è necessario che le prime possano essere riconosciute come **espressione dell'esercizio di attività parlamentare**, vale a dire che assumano **carattere divulgativo** di quanto riconducibile a quest'ultima, rileva che le affermazioni oggetto del processo penale non solo si riferiscono a un episodio particolare, ma soprattutto che, rispetto a quelle rese in Parlamento, presentano un *quid pluris*, in quanto aggiungono l'attribuzione di un fatto specifico alle persone offese dal reato, nominalmente individuate (ossia, l'attività di delazione sui movimenti delle forze dell'ordine per consentire la realizzazione di un'azione violenta).

Inoltre, a livello istruttorio, sulla base del fatto che né la relazione della Giunta per le autorizzazioni, né la deliberazione della Camera del 24 marzo 2021, e né tantomeno la difesa della Camera stessa indicano atti parlamentari dell'on. Esposito, anteriori o contestuali alle dichiarazioni oggetto dell'imputazione, che abbiano un contenuto corrispondente a quanto pubblicato su Facebook (di denuncia della descritta attività di delazione dei querelanti), la Corte ne fa discendere la conclusione per cui deve **escludersi** sia la «sostanziale contestualità» tra atto parlamentare e dichiarazioni incriminate, e sia, di conseguenza, che il primo fosse già preannunciato o comunque prevedibile sulla base della specifica situazione il 1° settembre 2012, quando tali dichiarazioni son state rese pubbliche. Secondo il collegio, dunque, non risultando alcuna opinione, resa nell'esercizio della funzione parlamentare, avente un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato dall'on. Esposito su Facebook con la dichiarazione illegittimamente reputata insindacabile, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della deliberazione del 24 marzo 2021 della Camera dei deputati, cui, pertanto, non spettava deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal parlamentare citato nei confronti dei querelanti costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Jacopo Ferracuti